

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	2	Disegno di legge di conversione n. 4154	7
Missioni valevoli nella seduta del 24 luglio 2003	2	(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	7
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	2, 3	(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	7
Procedimento penale dall'autorità giudiziaria ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità (Annunzio della trasmissione di atti)	4	(Sezione 3 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	8
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) ..	4	(Sezione 4 – Modificazioni apportate dalle Commissioni)	14
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 5 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	15
Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 6 – Ordini del giorno)	24
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo	5	Interpellanze urgenti	29
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 1 – Politiche dell'Unione europea in materia di aborto e di salute riproduttiva e sessuale)	29
		(Sezione 2 – Iniziative per accelerare la sperimentazione di farmaci contro la glicogenesi)	30
		(Sezione 3 – Diniego del riconoscimento dello status di « rifugiati » ed espulsione di cittadini pakistani)	30

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 24 luglio 2003.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Banti, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Chianale, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Rizzo, Rosso, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Trupia, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Banti, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Canelli, Chianale, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Peretti, Pescante, Pisanu,

Possa, Prestigiacomo, Rizzo, Rosso, Rotondi, Paolo Russo, Russo Spena, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 23 luglio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CIMA e BALDI: « Istituzione della Commissione parlamentare per le pari opportunità tra uomo e donna » (4193);

MUSSOLINI: « Istituzione della Commissione parlamentare per le pari opportunità » (4194);

PANIZ ed altri: « Disposizioni per la gestione delle risorse idriche nei territori montani » (4195).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 23 luglio 2003 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dai ministri degli affari esteri e dell'ambiente e della tutela del territorio:

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione

sulla diversità biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000 » (4196);

dal ministro degli affari esteri.

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Damasco il 23 novembre 2000 » (4197).

Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissioni dal Senato.

In data 23 luglio 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente progetto di legge:

S. 2175 — MAZZUCA; GIULIETTI; GIULIETTI; FOTI; CAPARINI; BUTTI ed altri; PISTONE ed altri; CENTO; BOLOGNESI ed altri; CAPARINI ed altri; COLLÈ ed altri; SANTORI; LUSSETTI ed altri; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; CARRA ed altri; MACCANICO; SODA e GRIGNAFFINI; PEZZELLA ed altri; RIZZO ed altri; GRIGNAFFINI ed altri; BURANI PROCACCINI; FASSINO ed altri: « Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione » (*approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato*) (310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-B).

In data 24 luglio 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 2384 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio

e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo » (*approvato dal Senato*) (4198);

S. 2343 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. » (*approvato dal Senato*) (4199).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

III Commissione (Affari esteri):

VOLONTÈ ed altri: « Riforma della disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo » (3958) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti):

S. 2175. — MAZZUCA POGGIOLINI; GIULIETTI; GIULIETTI; FOTI; CAPARINI; BUTTI ed altri; PISTONE ed altri; CENTO; BOLOGNESI ed altri; CAPARINI ed altri; COLLÈ ed altri; SANTORI; LUSSETTI ed altri; DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL GOVERNO; CARRA ed altri; MACCANICO; SODA e GRIGNAFFINI; PEZZELLA ed altri; RIZZO ed altri; GRIGNAFFINI ed altri; BURANI PROCACCINI; FASSINO ed altri: « Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al

Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» (*approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato*) (310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-B) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VIII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio della trasmissione di atti di un procedimento penale dall'autorità giudiziaria ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.

In data 22 luglio 2003 il presidente della corte d'appello di Brescia ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003, unitamente alla comunicazione che il procedimento è stato sospeso fino al 2 febbraio 2004 – copia degli atti relativi ad un procedimento penale pendente nei confronti di Tiziana Parenti, deputato nella XIII legislatura, affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

I suddetti atti saranno trasmessi alla competente Giunta per le autorizzazioni. Copia della richiesta sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter n. 3).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione autonomie – con lettera in data 15 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e la relativa relazione, concernente il funzionamento dei controlli interni negli enti locali, per l'anno 2002.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 21 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e la relativa relazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 9 maggio 2003, concernente l'indagine sulla promozione dello sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica ed aumento dei livelli occupazionali nel settore di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

La Corte dei conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 22 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e la relativa relazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 7 maggio 2003, concernente l'indagine sull'alienazione dei beni di cui agli articoli 43 e 49 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IV Commissione (Difesa), alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 22 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), per gli esercizi dal 1997 al 2000.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 177).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 23 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto postelegrafonici, per gli esercizi dal 2000 al 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 178).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 23 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM), per l'esercizio 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 179).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti, con lettera in data 24 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la relazione, resa dalla Corte stessa a sezioni riunite nell'adunanza del 22 luglio 2003, sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione

degli oneri relativi alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo gennaio-aprile 2003 (doc. XLVIII, n. 7).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale della Puglia, con lettera in data 21 luglio 2003, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 14 luglio 2003, concernente la rateizzazione dei debiti previdenziali nel settore agricolo.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche.

Il presidente del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, con lettera in data 18 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera g), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la relazione sullo stato di servizi idrici in Italia, per l'anno 2002 (doc. CXII, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro della salute, con lettera in data 17 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante l'istituzione della Commissione unica sui dispositivi medici (261).

Tale richiesta è assegnata ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regola-

mento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 agosto 2003.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in data 23 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 114, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli (262).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 agosto 2003.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera in data 23 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 46, commi 4 e 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di modifica della relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2003 (263).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 agosto 2003.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 23 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sul nuovo schema di decreto ministeriale concernente ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2003 (264).

Tale richiesta è assegnata ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 agosto 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 10 LUGLIO 2003, N. 165, RECANTE INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE IRACHENA, NONCHÉ PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI MILITARI INTERNAZIONALI (4154)

(A.C. 4154 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

(A.C. 4154 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste presenta la necessaria disponibilità per far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento;

preso atto dell'impegno del Governo a non decurtare, nell'ambito del bilancio di assestamento per l'anno 2003, la dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste risultante dalla legislazione vigente;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sia soppresso il comma 1 dell'articolo 18;

conseguentemente: i commi 3 e 4 dell'articolo 18 siano sostituiti dal seguente:

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II, escluso l'articolo 9-bis, pari ad euro 599.919.749 per l'anno 2003, si provvede mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 Folena, 1.3 Grandi, 1.6 Vertone, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, e 2.3 Folena, 3.8 Ruzzante, 6.5 Minniti, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 e 6.10 Grandi, 7.1 Vertone, 7.2 e 7.5 Grandi, 7.3 Minniti, 8.1 Vertone, 15.1 Ruzzante, 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4 Grandi, 18.5 e 18.6 Vertone, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti in oggetto.

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 7.10 delle Commissioni.

(A.C. 4154 - Sezione 3)**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****ART. 1.**

1. Il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**CAPO I****MISSIONE UMANITARIA E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ E INTERVENTI PER CALAMITÀ ALL'ESTERO****ART. 1.**

(Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, ad integrazione delle somme già iscritte in bilancio in applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la spesa di euro 21.554.000 per la realizzazione di una missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, intesa ad assicurare interventi per il miglioramento delle condizioni della popolazione irachena ed il coordinamento delle azioni e delle attività previste dal presente decreto. La missione assicura altresì i rapporti con le autorità, le strutture amministrative e di governo, nonché con le autorità locali e la partecipazione alle attività degli organismi in-

ternazionali, anche avvalendosi di un apposito contingente di personale ed esperti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati tra l'altro:

a) al settore sanitario, per la riabilitazione e la riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e per il potenziamento e la ristrutturazione del sistema di sanità pubblica, con particolare riferimento alla attività di prevenzione e profilassi delle malattie trasmissibili;

b) al settore delle infrastrutture, con particolare riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle viarie, portuali ed aeroportuali, elettriche, idriche, agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche;

c) al settore scolastico, con particolare riguardo alla riabilitazione funzionale delle relative strutture;

d) al settore della conservazione del patrimonio culturale, per il ripristino della funzionalità delle strutture destinate alla tutela ed alla gestione dello stesso, nonché al restauro dei beni culturali danneggiati.

ART. 2.

(Organizzazione della missione).

1. L'attività di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono definite:

a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di governo;

b) la composizione dell'organismo di direzione della missione, temporaneamente inserita nella struttura operante ai sensi degli articoli 35 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel quale è compreso un rappresentante del Ministero della difesa,

per il necessario raccordo ai fini delle attività di protezione e di sicurezza degli interventi umanitari.

2. Al personale inviato in missione in Iraq per le finalità di cui al presente Capo è corrisposta l'indennità di missione prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2003, con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, nella misura intera maggiorata del 30 per cento.

ART. 3.

(Regime degli interventi).

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'articolo 4, nonché all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.

2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

3. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applica l'articolo 7, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture si applica l'articolo 9, comma 4, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, approvato con decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla disciplina in materia di spese in economia.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati è necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.

6. Per le attività di soccorso e di intervento umanitario, ai volontari impiegati dalla Croce Rossa Italiana in Iraq viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un impegno non superiore a 90 giorni annui anche non continuativi, che il datore di lavoro è tenuto a consentire. In virtù dell'impegno medesimo viene altresì riconosciuta e corrisposta, a titolo di mancato guadagno giornaliero, una somma non superiore a euro 103,29 lordi oltre a quelle pari agli oneri assicurativi e previdenziali eventualmente anticipate dai datori di lavoro. Il rimborso di tali somme potrà avvenire previa apposita richiesta alla Croce Rossa Italiana da presentarsi entro e non oltre un anno dal termine della missione di cui al presente Capo.

ART. 4.

(Risorse umane e dotazioni strumentali).

1. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati ed a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità in deroga a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, per la durata degli interventi di cui all'articolo 1, ad avvalersi di personale pro-

veniente da altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

3. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a stipulare contratti per l'acquisizione dei locali e delle necessarie dotazioni materiali e strumentali per assicurare la realizzazione delle attività di cui al comma 1, con le procedure previste dall'articolo 3, comma 3.

ART. 5.

(Calamità naturali in territorio estero).

1. Al verificarsi in territorio estero di calamità naturali o di altri eventi di particolare gravità, che mettano in pericolo di vita le popolazioni colpite e che rendano opportuno l'intervento dello Stato italiano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, sentito il Ministro degli affari esteri, dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile, esercitando i poteri di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, provveda, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, ad approntare le necessarie operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dall'emergenza.

CAPO II

INVIO IN IRAQ DI UN CONTINGENTE MILITARE E PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI INTERNAZIONALI

ART. 6.

(Invio in Iraq di un contingente militare).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 232.451.241 per

l'invio di un contingente di personale militare in Iraq, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza per gli interventi umanitari, favorirne la realizzazione e concorrere al processo di stabilizzazione del Paese.

ART. 7.

(Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali).

1. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali:

- a) *Joint Forge* in Bosnia;
- b) *Multinational Specialized Unit (MSU)* in Bosnia e Kosovo;
- c) *Joint Guardian* in Kosovo e Fyrom;
- d) *NATO Headquarters Skopje (NATO HQS)* in Fyrom;
- e) *United Nations Mission in Kosovo (UNMIK)* e *Criminal Intelligence Unit (CIU)* in Kosovo;
- f) *Albit, Albania 2* e *NATO Headquarters Tirana (NATO HQT)* in Albania;
- g) *Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2)*;
- h) *United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE)*.

2. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale *EU Concordia* in Macedonia.

3. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale *Enduring Freedom* e alla missione *Active Endeavour* ad essa collegata.

4. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale *International Security Assistance Force-ISAF*.

5. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM.

6. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 358.355.586.

ART. 8.

(Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali).

1. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission in Kosovo (UNMIK)*.

2. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

3. È autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di euro 331.144 per la partecipazione di personale della Polizia di

Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.

4. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 4.994.414.

ART. 9.

(Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan).

1. È autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di euro 229.251 per la partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.

ART. 10.

(Rinvii normativi).

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 10, 11, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

ART. 11.

(Indennità di missione).

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 6, 7, commi 1, 2, 3 e 4, 8, comma 1, e 9 è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui

al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui agli articoli 6 e 7, commi 3 e 4, e per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 7, comma 5, e 8, comma 3, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 8, comma 2, si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

ART. 12.

(Disposizioni in materia contabile).

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 18, comma 3.

ART. 13.

(Compagnia di fanteria rumena).

1. È autorizzata, nei limiti temporali di cui all'articolo 7, comma 1, la spesa di

euro 697.029 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

ART. 14.

(Cessione di materiali e sostegno logistico).

1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 7, comma 4, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afgane materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, escluso il materiale d'armamento.

2. Nei limiti temporali di cui all'articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 2.087.180 per la cessione a titolo gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento, escluso il materiale d'armamento, e di euro 773.904 per il sostegno logistico a favore di unità delle Forze armate afgane.

ART. 15.

(Modifica dell'articolo 1, comma 8, e interpretazione autentica degli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42).

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, le parole: « la spesa di euro 359.549.625 » sono sostituite dalle seguenti: « la spesa di euro 389.023.554 ».

2. Il comma 2 dell'articolo 2 e i commi 1 e 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, devono intendersi nel senso che l'indennità di missione è corrisposta nelle misure dagli stessi indicate a decorrere dal 1° gennaio 2003.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE

ART. 16.

(Disposizioni in materia penale).

1. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 6 e 7, commi 3 e 4, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano o iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 1, 6 e 7, commi 3 e 4, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa, per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

4. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 7, commi 1, 2 e 5, 8, commi 2 e 3, e 9 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17.

(Disposizioni di convalida).

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui ai Capi I e II, sono convalidati gli atti adottati, le attività

svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 18.

(Copertura finanziaria).

1. Il comma 3 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, è sostituito dal seguente:

« 3. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo già incassate, nel limite massimo di euro 413 milioni, sono destinate al finanziamento delle missioni internazionali di pace per 373 milioni di euro e ad interventi in agricoltura per 40 milioni di euro ».

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I, escluso l'articolo 5, pari complessivamente a euro 21.554.000 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II, escluso l'articolo 6, pari ad euro 367.468.508 per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, pari ad euro 232.451.241 per l'anno 2003, si provvede, quanto ad euro 227.451.241, mediante utilizzo del fondo di riserva, per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e, quanto ad euro 5.000.000 me-

dianete utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 19.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4154 – Sezione 4)

MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro degli affari esteri presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati ai sensi del presente articolo ».

All'articolo 3, al comma 2, dopo le parole: « comma 1, lettera b), » sono inserite le seguenti: « e comma 5, ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « enti e organismi » sono inserite le seguenti: « di diritto privato o pubblico »; e le parole: « contratti di collaborazione coordinata e continuativa » sono sostituite dalle seguenti: « contratti di lavoro previsti dalla legislazione vigente »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Il Ministro degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Iraq per fini umanitari. ».

L'articolo 5 è soppresso.

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« ARTICOLO 9-bis. *(Partecipazione italiana ad iniziative di pace e umanitarie nell'Africa sub-sahariana).* – 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio 1992, n. 180, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad attuare iniziative di pace in sede internazionale da realizzare nell'Africa sub-sahariana, per un'ulteriore spesa di 5.200.000 euro ».

All'articolo 10, il numero: « 11, » è soppresso.

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« ARTICOLO 10-bis. *(Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali).* – 1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni ed operazioni internazionali di cui al presente decreto, sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

All'articolo 12, al comma 1, le parole: « sullo stanziamento di cui all'articolo 18, comma 3 », sono sostituite dalle seguenti: « sugli stanziamenti di cui all'articolo 18, commi 3 e 4 ».

All'articolo 16, al comma 2, le parole: « , sentito il Ministro della difesa, » sono sostituite dalle seguenti: « , e sentito il Ministro della difesa ».

All'articolo 18, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-bis, pari a 5.200.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri ».

(A.C. 4154 – Sezione 5)

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

CAPO I

MISSIONE UMANITARIA E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ E INTERVENTI PER CALAMITÀ ALL'ESTERO

ART. 1.

(Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq).

Sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 4 e 6.

Conseguentemente, all'articolo 18, sopprimere i commi 2 e 3.

1. 1. Folena, Crucianelli, Fumagalli, Calzolaio, Melandri, Pinotti, Pisa, Cima.

Sopprimerlo.

1. 6. Vertone, Armando Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di una missione aggiungere la seguente: esclusivamente.

1. 2. Grandi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: umanitaria e di ricostruzione con le seguenti: politico-diplomatica.

1. 7. Calzolaio, Folena, Spini, Minniti, Pisa, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: ed il coordinamento fino alla fine del comma.

1. 3. Grandi.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: attività degli organismi internazionali aggiungere le seguenti: facenti capo all'Organizzazione delle nazioni unite e limitatamente alla necessità della programmazione degli interventi umanitari e di cooperazione.

1. 8. Minniti, Folena, Spini, Calzolaio, Pisa, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , anche avvalendosi di un apposito contingente di personale ed esperti.

1. 4. Grandi.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: tra l'altro con le seguenti: in particolare.

1. 9. *(Testo modificato nel corso della seduta).* Calzolaio, Folena, Spini, Minniti, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

(Approvato)

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: laddove espressamente previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

- 1. 10.** Minniti, Folena, Spini, Calzolaio, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: laddove espressamente previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

- 1. 11.** Calzolaio, Folena, Spini, Minniti, Pisa, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: con particolare riguardo alla *con le parole:* per la.

- 1. 5.** Grandi.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: laddove espressamente previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

- 1. 12.** Calzolaio, Folena, Spini, Minniti, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: laddove espressamente previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

- 1. 13.** Calzolaio, Folena, Spini, Minniti, Pisa, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.20
DELLE COMMISSIONI

All'emendamento 1.20 delle Commissioni, articolo 6-bis, comma 1, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre di ogni anno *con le seguenti:* Con periodicità mensile, trimestrale e semestrale.

Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo, sostituire la parola: annuale *con la seguente:* periodica.

- 0. 1. 20. 1.** (*Testo modificato nel corso della seduta*). Minniti, Ruzzante.

Sopprimere il comma 2-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis (*Relazione annuale sulle operazioni internazionali in corso*) – 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i Ministri degli affari esteri e della difesa riferiscono al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati nell'ambito delle operazioni internazionali di cui agli articoli 1 e 6.

- 1. 20.** (*Testo modificato nel corso della seduta*). Le Commissioni.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-ter. Alle agenzie dell'Organizzazione delle nazioni unite che finanziano progetti umanitari, di sviluppo, di conservazione dei beni culturali, realizzati dalle organizzazioni non governative in Iraq, è destinata la somma complessiva di 200 milioni di euro, per nuovi progetti o il potenziamento di progetti già operanti. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, ripartisce la spesa di cui al periodo precedente tra le diverse agenzie, dando priorità agli interventi di carattere sanitario, alimentare e scolastico-educativo.

Conseguentemente:

all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 232.451.241 euro *con le seguenti:* 32.451.241 euro;

all'articolo 18, comma 4, sostituire le parole: 232.451.241 euro per l'anno 2003, *si provvede, quanto ad euro* 227.451.241

con le seguenti: 32.451.241 euro per l'anno 2003, si provvede, quanto ad euro 27.451.241;

all'articolo 18, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Alla spesa di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 si provvede mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

1. 14. Folena.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-ter. Alle agenzie dell'Organizzazione nazioni unite che finanziano progetti umanitari, di sviluppo, di conservazione dei beni culturali, realizzati dalle organizzazioni non governative in Iraq, è destinata la somma complessiva di 150 milioni di euro, per nuovi progetti o il potenziamento di progetti già operanti. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, ripartisce la spesa di cui al periodo precedente tra le diverse agenzie, dando priorità agli interventi di carattere sanitario, alimentare e scolastico-educativo.

Conseguentemente:

all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 232.451.241 euro con le seguenti: 82.451.241 euro;

all'articolo 18, comma 4, sostituire le parole: 232.451.241 euro per l'anno 2003, si provvede, quanto ad euro 227.451.241 con le seguenti: 82.451.241 euro per l'anno 2003, si provvede, quanto ad euro 77.451.241;

all'articolo 18, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Alla spesa di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 si provvede mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

1. 15. Folena.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-ter. Alle agenzie dell'Organizzazione delle nazioni unite che finanziano progetti umanitari, di sviluppo, di conservazione dei beni culturali, realizzati dalle organizzazioni non governative in Iraq, è destinata la cifra complessiva di 100 milioni di euro, per nuovi progetti o il potenziamento di progetti già operanti. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, ripartisce la spesa di cui al periodo precedente tra le diverse agenzie, dando priorità agli interventi di carattere sanitario, alimentare e scolastico-educativo.

Conseguentemente:

all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 232.451.241 euro con le seguenti: 132.451.241 euro;

all'articolo 18, comma 4, sostituire le parole: 232.451.241 euro per l'anno 2003, si provvede, quanto ad euro 227.451.241 con le seguenti: 132.451.241 euro per l'anno 2003, si provvede, quanto ad euro 127.451.241;

all'articolo 18, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Alla spesa di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 si provvede mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

1. 16. Folena.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-ter. Alle agenzie dell'Organizzazione delle nazioni unite che finanziano progetti umanitari, di sviluppo, di conservazione dei beni culturali, realizzati dalle organizzazioni non governative in Iraq, è destinata la somma complessiva di 50 milioni di euro, per nuovi progetti o il potenziamento di progetti già operanti. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, ripartisce la spesa di cui al periodo precedente tra le

diverse agenzie, dando priorità agli interventi di carattere sanitario, alimentare e scolastico-educativo.

Conseguentemente:

all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 232.451.241 euro con le seguenti: 182.451.241 euro;

all'articolo 18, comma 4, sostituire le parole: 232.451.241 euro per l'anno 2003, si provvede, quanto ad euro 227.451.241 con le seguenti: 182.451.241 euro per l'anno 2003, si provvede, quanto ad euro 177.451.241;

all'articolo 18, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Alla spesa di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 si provvede mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

1. 17. Folena.

ART. 2.

(Organizzazione della missione).

Sopprimerlo.

***2. 1.** Grandi.

Sopprimerlo.

***2. 8.** Vertone, Armando Cossutta, Rizzo.

Sopprimere il comma 1.

2. 2. Grandi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: di cui all'articolo 1 aggiungere le seguenti: , esclusi quelli di carattere militare e di rapporto politico con gli occupanti,

2. 9. Calzolaio, Folena, Spini, Minniti, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, aggiungere le seguenti: da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

2. 10. Minniti, Folena, Spini, Calzolaio, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

(Approvato)

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: con il Ministro della difesa e.

2. 11. Minniti, Folena, Spini, Calzolaio, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: con il quale fino alla fine dell'articolo con le seguenti: secondo i seguenti criteri:

a) il decreto istituisce un organismo di coordinamento della missione, con il compito di attuare gli interventi di cui all'articolo 1, presieduto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, scelto tra il personale del Ministero con comprovata professionalità nel campo della cooperazione internazionale; l'organismo di coordinamento è altresì composto da tre rappresentanti delle organizzazioni non governative italiane indicati dall'organismo di coordinamento di queste ultime, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, dal comandante del contingente militare in servizio in Iraq, da un rappresentante della Croce rossa italiana, da un esperto in conservazione dei beni culturali indicato dal Ministero dei beni e della attività culturali; la nomina dell'organismo di coordinamento è effettuata nel medesimo decreto ed è inserita temporaneamente nella struttura di cui agli articoli 35 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

b) il decreto prevede le linee generali per l'attuazione delle azioni nei campi di cui all'articolo 1, comma 2, e il raccordo con le autorità civili e le strutture amministrative locali e di governo.

2. 3. Folena, Crucianelli, Calzolaio, Fumagalli, Melandri, Pisa.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2. 4. Grandi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2. 5. Grandi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: , nel quale è compreso fino alla fine della lettera.

2. 12. Minniti, Folena, Spini, Calzolaio, Pisa, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Sopprimere il comma 2.

2. 6. Grandi.

Al comma 2, dopo le parole: le finalità aggiungere le seguenti: esclusivamente umanitarie.

2. 7. Grandi.

ART. 3.

(Regime degli interventi).

Sopprimerlo.

3. 7. Vertone, Armando Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono commissionati dal Ministero degli affari esteri in base alle disposizioni e alle modalità decise dall'organismo di cui al-

l'articolo 2, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. 1. Folena, Crucianelli, Fumagalli, Calzolaio, Pinotti, Melandri, Pisa.

Al comma 2, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 300 mila euro.

3. 2. Folena, Calzolaio, Crucianelli, Melandri, Fumagalli, Pinotti, Pisa.

Al comma 3, dopo le parole: appalti pubblici di servizi aggiungere le seguenti: , qualora la spesa del singolo intervento non superi i 300 mila euro,

3. 3. Melandri, Crucianelli, Fumagalli, Folena, Calzolaio, Pisa, Pinotti.

Sopprimere il comma 4.

3. 4. Folena, Crucianelli, Melandri, Calzolaio, Pinotti, Pisa, Fumagalli.

Sopprimere il comma 5.

3. 5. Folena, Crucianelli, Fumagalli, Calzolaio, Melandri, Pinotti, Pisa.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: datore di lavoro aggiungere le seguenti: o committente.

3. 6. Folena, Crucianelli, Pinotti, Fumagalli, Melandri, Pisa, Calzolaio.

Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Tali disposizioni si applicano anche ai lavoratori autonomi.

3. 8. Ruzzante, Folena, Spini, Calzolaio, Pisa, Pinotti, Minniti, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

ART. 4.

(Risorse umane e dotazioni strumentali).

Sopprimerlo.

4. 1. Vertone, Armando Cossutta, Rizzo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-ter. In ordine alle procedure da attivare ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, e del comma 3 del presente articolo è comunque garantito il rispetto del principio comunitario di trasparenza nell'aggiudicazione di appalti pubblici.

4. 2. Ruzzante, Folena, Spini, Calzolaio, Pisa, Pinotti, Minniti, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

CAPO II

INVIO IN IRAQ DI UN CONTINGENTE MILITARE E PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI INTERNAZIONALI

ART. 6.

(Invio in Iraq di un contingente militare).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 18:

sopprimere il comma 1;

al comma 3, sostituire le parole da: escluso l'articolo 6 fino alla fine del comma, con le seguenti: pari ad euro 367.468.508 per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

sopprimere il comma 4.

6. 1. Minniti, Sereni, Spini, Cima, Lucidi, Melandri, Molinari, Intini, Giovanni

Bianchi, Santino Adamo Loddo, Calzolaio, Luongo, Folena, Fumagalli, Pisa, Pinotti, Angioni, Lumia, Ruzzante, Rottundo, Crucianelli.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 18, sopprimere il comma 4.

***6. 2.** Grandi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 18, sopprimere il comma 4.

***6. 3.** Molinari, Santino Adamo Loddo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 18, sopprimere il comma 4.

***6. 4.** Vertone, Armando Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, sostituire le parole da: euro 232.451.241 fino alla fine del comma con le seguenti: euro 32.451.241 per l'invio di un contingente di personale militare in Iraq, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza per gli interventi umanitari e favorirne la realizzazione.

Conseguentemente all'articolo 18:

sopprimere il comma 1;

al comma 3, sostituire le parole da: di quota parte fino alla fine del comma, con le seguenti: del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

al comma 4, sostituire le parole da: euro 232.451.241 fino alla fine del comma con le seguenti: euro 32.451.241 per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo del

fondo di riserva, per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

6. 5. Minniti, Sereni, Spini, Santino Adamo Loddo, Cima, Lucidi, Melandri, Fumagalli, Molinari, Intini, Giovanni Bianchi, Lumia, Calzolaio, Luongo, Folena, Pisa, Pinotti, Angioni, Ruzzante, Rotundo, Crucianelli.

Al comma 1, sostituire le parole da: al fine di garantire *fino alla fine del comma, con le seguenti:* per concorrere al processo di stabilizzazione del Paese con l'esclusiva finalità di garantire una cornice di sicurezza per gli interventi umanitari e favorirne la realizzazione, fermo restando la completa autonomia dell'attività delle organizzazioni non governative.

6. 15. Minniti, Folena, Spini, Calzolaio, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Al comma 1, sostituire le parole: euro 232.451.241 *con le seguenti:* euro 241.

6. 6. Grandi.

Al comma 1, sostituire le parole: euro 232.451.241 *con le seguenti:* euro 1.241.

6. 7. Grandi.

Al comma 1, sostituire le parole: euro 232.451.241 *con le seguenti:* euro 10.241.

6. 8. Grandi.

Al comma 1, sostituire le parole: euro 232.451.241 *con le seguenti:* euro 100.241.

6. 9. Grandi.

Al comma 1, sostituire le parole: euro 232.451.241 *con le seguenti:* euro 100.000.241.

6. 10. Grandi.

Al comma 1, dopo le parole: un contingente di personale militare in Iraq, *aggiungere le parole:* su specifico mandato e sotto la responsabilità dell'ONU,

Conseguentemente, all'articolo 18:

sopprimere il comma 1;

al comma 3, sostituire le parole da: di quota parte *fino alla fine del comma, con le seguenti:* del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

al comma 4, sostituire le parole da: , quanto ad euro 227.451.241 *fino alla fine del comma, con le seguenti:* mediante utilizzo del fondo di riserva, per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

6. 11. Minniti, Sereni, Intini, Molinari, Spini, Ruzzante, Lumia, Lucidi, Luongo, Angioni.

Al comma 1, dopo le parole: un contingente di personale militare in Iraq, *aggiungere le seguenti:* sotto egida dell'ONU,

6. 12. Molinari, Santino Adamo Loddo.

Al comma 1, dopo la parola: garantire *aggiungere la seguente:* esclusivamente.

6. 13. Grandi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale contingente opera autonomamente dalle forze armate dei Paesi occupanti di cui alla risoluzione 1483 del consiglio di sicurezza dell'ONU fino all'istituzione di una missione militare di sicurezza autorizzata dalle Nazioni Unite.

6. 14. Folena, Crucianelli, Pinotti, Pisa, Melandri, Fumagalli, Calzolaio.

ART. 7.

(Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali).

Sopprimere gli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 13, 14, 15.

Conseguentemente:

all'articolo 10, sopprimere le parole: « 14, commi 1, 2, 4, 5, 7 »;

all'articolo 10-bis, sopprimere le parole « missioni e »;

all'articolo 11:

al comma 1, sostituire le parole « di cui agli articoli 6, 7, commi 1, 2, 3 e 4, 8, comma 1, e 9 » con le seguenti: « di cui all'articolo 6 »;

al comma 2, sopprimere le parole da: « per il personale militare » fino a: « Afghanistan »;

sopprimere i commi 3 e 4;

all'articolo 12, sostituire le parole: « commi 3 e 4 » con le seguenti: « comma 4 »;

all'articolo 16:

al comma 1, sopprimere le parole: « e 7, commi 3 e 4 »;

al comma 2, sopprimere le parole: « afgano o » e sostituire le parole: « 1, 6 e 7, commi 3 e 4 » con le seguenti: « 1 e 6 »;

sopprimere il comma 4;

all'articolo 18:

sopprimere i commi 1, 2-bis e 3;

al comma 2, sopprimere le parole: « , escluso l'articolo 5, »;

sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, pari ad euro 232.451.241 per l'anno 2003, si provvede mediante l'utilizzo del

fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. »

7. 10. Le Commissioni.

(Approvato)

Sopprimerlo.

7. 1. Vertone, Armando Cossutta, Rizzo.

Sopprimere il comma 3.

7. 2. Grandi, Folena.

Al comma 3, sostituire le parole da: all'operazione internazionale Enduring Freedom, fino alla fine del comma con le seguenti: alla missione Active Endeavour.

7. 3. Minniti, Pisa, Sereni, Intini, Pinotti, Spini, Angioni, Lumia, Cima, Calzolaio, Ruzzante, Lucidi, Luongo, Rotundo, Melandri, Folena, Crucianelli, Fumagalli.

Al comma 3 dopo le parole: Enduring Freedom, aggiungere le seguenti: , a condizione che sia ricondotta nell'ambito di un mandato assunto da organismi multilaterali,

7. 4. Minniti, Molinari, Pisa, Sereni, Intini, Pinotti, Spini, Giovanni Bianchi, Angioni, Santino Adamo Loddo, Lumia, Cima, Calzolaio, Ruzzante, Lucidi, Luongo, Rotundo, Fumagalli.

Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 ottobre 2003.

7. 5. Grandi.

ART. 8.

(Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali).

Sopprimerlo.

8. 1. Vertone, Armando Cossutta, Rizzo.

ART. 15.

(Modifica dell'articolo 1, comma 8, e interpretazione autentica degli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al personale che ha operato per conto della missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia – EUMM, le spese sostenute per il vitto e l'alloggio negli anni 2001 e 2002 sono rimborsate sulla base delle dichiarazioni presentate dagli interessati.

Conseguentemente, all'articolo 18:

al comma 2, sostituire le parole: pari complessivamente a euro 21.554.000 con le seguenti: e di cui al comma 2-bis dell'articolo 15, pari complessivamente a euro 22.454.000.

15. 1. Ruzzante, Molinari, Folena, Pisa, Sereni, Pinotti, Minniti, Spini, Angioni, Lumia, Calzolaio Lucidi, Luongo, Rotundo, Melandri, Crucianelli, Fumagalli, Intini, Giovanni Bianchi, Armando Cossutta, Santino Loddo, Cima, Vertone.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE

ART. 16.

(Disposizioni in materia penale).

Sopprimerlo.

16. 7. Vertone, Armando Cossutta, Rizzo.

Sopprimere il comma 1.

***16. 1.** Grandi.

Sopprimere il comma 1.

***16. 2.** Cima, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Lion.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: fino alla data del 30 settembre 2003. Trascorso tale termine si applica il codice militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001 n. 421, convertito con modificazioni, dalla legge 32 gennaio 2002, n. 6.

16. 3. Minniti, Sereni, Molinari, Pisa, Intini, Pinotti, Spini, Giovanni Bianchi, Angioni, Armando Cossutta, Santino Adamo Loddo, Lumia, Cima, Calzolaio, Ruzzante, Lucidi, Luongo, Rotundo, Melandri, Folena, Crucianelli, Vertone, Fumagalli.

Sopprimere il comma 2.

16. 4. Grandi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La richiesta del Ministro della giustizia è necessaria esclusivamente in relazione ai reati previsti dal codice penale militare e non per i reati comuni commessi dallo straniero in territorio afgano o iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni indicate dal comma 2.

16. 8. Folena, Minniti, Spini, Calzolaio, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Sopprimere il comma 3.

16. 6. Grandi.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17.

(Disposizioni di convalida).

Sopprimerlo.

17. 1. Grandi.

ART. 18.

(Copertura finanziaria).

Sopprimerlo.

***18. 1.** Grandi.

Sopprimerlo.

***18. 5.** Vertone, Armando Cossutta, Rizzo.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II, escluso l'articolo 9-bis, pari ad euro 599.919.749 per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

18. 9. Le Commissioni.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole da: di quota parte fino alla fine del comma con le seguenti: del fondo di riserva per le

spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

al comma 4, sostituire le parole da: , quanto ad euro 227.451.241 fino alla fine del comma con le seguenti: mediante utilizzo del fondo di riserva, per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

18. 7. Minniti, Folena, Spini, Calzolaio, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 373 milioni con le seguenti: 141 milioni.

18. 2. Grandi.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 181 milioni.

18. 3. Grandi.

Sopprimere il comma 2-bis.

18. 6. Vertone, Armando Cossutta, Rizzo.

Al comma 3, sostituire le parole: escluso l'articolo 6 con le seguenti: esclusi gli articoli 6 e 9-bis.

18. 8. Le Commissioni.

Sopprimere il comma 4.

18. 4. Grandi.

(A.C. 4154 – Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

con l'approvazione dell'A.C. 3564, con cui viene convertito in legge il decreto-

legge 20 gennaio 2003, n. 4, viene riconosciuto al personale militare inviato in missione all'estero in situazione isolata, senza fruire di vitto e alloggio da parte dell'amministrazione della difesa, una maggiorazione del 30 per cento dell'indennità di missione;

il personale militare italiano che opera nei territori della ex-Jugoslavia con la missione denominata EUMM, sostiene tali spese direttamente fin dall'anno 2001, data d'inizio della missione,

impegna il Governo

a trovare idonea soluzione normativa per il rimborso delle spese sostenute nel progresso dal personale militare italiano facente parte della missione EUMM.

9/4154/1. Santulli, Ascierio, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

appare necessario realizzare una missione umanitaria e di aiuto alla ripresa di istituzioni civili in Iraq;

lo scopo principale di tale missione è il miglioramento delle condizioni della popolazione irachena;

tale compito rientra tra i fini istituzionali della cooperazione italiana;

la presenza dei militari italiani è destinata a costituire elemento fondamentale per tale scopo;

la spesa di 21.554.000 euro, di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame, è destinata ad assicurare di fatto il funzionamento della missione che dovrà curare i rapporti con le autorità locali;

la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ha già impegnato, in fase di emergenza, una somma di 9.000.000 di euro per la realizzazione e il mantenimento di un ospedale da campo a Ba-

ghdad e tale cifra è stata reperita sospendendo la realizzazione di altri impegni già presi;

il bilancio della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ha necessità di implementazione al fine di garantire gli impegni sostanziali per gli scopi delineati;

la ridotta realizzazione di validi programmi di ricostruzione farebbe venire meno uno degli elementi determinanti per la presenza del contingente militare italiano, il cui inserimento nel contesto locale è legato direttamente ad aiuti umanitari concreti,

impegna il Governo

a reperire entro il più breve tempo, e non oltre il 31 dicembre 2003, adeguati fondi da attribuire alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri allo scopo di realizzare efficaci programmi per l'effettiva realizzazione della missione umanitaria, la ricostruzione delle infrastrutture ed il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali.

9/4154/2. Landi di Chiavenna, Santulli.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 18, del provvedimento individuata parte delle risorse necessarie per la copertura finanziaria degli oneri determinati dall'attuazione del provvedimento a valere sul Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 9 della legge n. 468 del 1978, richiamando espressamente l'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

tale modalità di copertura, se pure più volte utilizzata in passato a fronte degli oneri derivanti da provvedimenti di proroga di missioni militari all'estero, da un lato, non tiene conto del carattere ormai ampiamente prevedibile di tali in-

terventi e, dall'altro lato, non consente la separata evidenza contabile delle risorse annualmente stanziare in bilancio per provvedere agli interventi medesimi;

il disegno di legge di assestamento per l'anno 2003 (A.S. 2356) prevede una variazione in diminuzione di 300 milioni di euro dello stanziamento del fondo di riserva per le spese impreviste che non appare opportuna alla luce dei rilevanti interventi che vengono ad esso imputati sulla base della vigente legislazione contabile;

appare quindi necessario, da un lato, non modificare la dotazione del fondo quale risultante dalla legislazione vigente e, dall'altro lato, dare corso ad un ripensamento della modalità di copertura delle proroghe delle missioni di pace all'estero, che tenga adeguatamente conto della natura non estemporanea di tali interventi e della esigenza di evidenziare separatamente in bilancio le risorse ad essi destinate;

impegna il Governo:

ad assumere le necessarie iniziative affinché nel bilancio di assestamento per l'anno 2003, non sia decurtata la dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste risultante dalla legislazione vigente;

a prevedere in sede di predisposizione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004, nell'ambito dei fondi speciali un apposito accantonamento destinato al rinnovo di interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal Parlamento, correlati ad accordi internazionali, da considerare adempimenti di obblighi internazionali, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera a), della legge n. 468 del 1978.

9/4154/3. Giudice, Blasi, Zorzato, Alberto Giorgetti, Gioacchino Alfano, Morgando, Ventura, Mariotti, Maurandi, Casero, Patria, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

premesso che,

il disegno di legge in esame proroga, tra l'altro, i termini della partecipazione italiana alla missione militare in Iraq;

il conflitto contro l'Iraq e la successiva occupazione del territorio sono stati gli effetti di un'azione militare unilaterale ed ingiustificata;

l'iniziativa ha pertanto rappresentato una palese violazione del diritto internazionale che non può essere giustificata dal solo risultato dell'aver provocato la caduta del regime totalitario;

per amministrare il paese le potenze occupanti hanno istituito una « Coalition Provisional Authority »;

pur non legittimando l'occupazione dell'Iraq, la risoluzione n. 1483 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU riconosce l'esistenza di questa « Autorità » e nel richiamarla alle proprie responsabilità, ai sensi della Convenzione di Ginevra, chiede fermamente che si giunga in tempi rapidi alla costituzione di un governo iracheno;

numerose forze politiche irachene hanno deciso di non partecipare alla « Iraqi Interim Administration » in quanto dotata di poteri esclusivamente consultivi verso la « Authority »;

a diciotto settimane ormai dalla fine dei combattimenti non è stato ancora rinvenuto quell'arsenale di armi di distruzione di massa che ha costituito il *casus belli*, lungamente dibattuto anche in sede Onu, e la cui presunta esistenza aveva legittimato la coalizione anglo-americana ad invadere l'Iraq;

fino ad oggi da parte della « Coalizione » non vi sono dichiarazioni ufficiali circa la volontà di indire libere elezioni per la formazione di un governo iracheno;

la « Coalition Provisional Authority », che nel frattempo di fronte ai gravi e crescenti problemi che stanno emergendo in Iraq sta mostrando grandi incapacità nell'affrontarli, ha più volte annunciato la volontà di voler intervenire con misure volte a modificare il sistema economico e sociale, materie che dovrebbero essere riservate alla competenza esclusiva di un governo iracheno legittimo;

il Parlamento italiano il 15 aprile 2003 ha approvato una risoluzione con la quale autorizzava il Governo ad inviare il Iraq, in missione umanitaria, un contingente militare italiano;

il Governo italiano ha deciso di partecipare alla « Coalition Privisional Authority » sia a livello politico che di supporto funzionale;

il Governo italiano ha inoltre deciso di inviare un contingente militare per il controllo, sotto il comando britannico, dell'area territoriale di Nassiriya;

con tali iniziative anche il nostro Paese è a tutti gli effetti una potenza occupante;

a causa del protrarsi dell'occupazione militare la popolazione irachena, senza alcuna previsione e né certezza sul proprio futuro, sta manifestando oramai una crescente insofferenza con episodi di resistenza armata riconducibili più che al vecchio regime, soprattutto a tale malcontento;

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché il contingente militare italiano inviato in Iraq sia ritirato nel più breve tempo possibile e quindi successivamente a revocare la partecipazione italiana alla « Coalition Provisional Authority »;

ad attivarsi per ripristinare la legalità internazionale, affidando alle Nazioni unite la gestione della transazione, della sicurezza e della ricostruzione dell'Iraq;

a promuovere la pronta formazione di un governo iracheno provvisorio;

a promuovere iniziative di aiuto umanitario coordinate dalle agenzie delle Nazioni unite sino a quando non si sarà costituito un governo iracheno legittimo ed internazionalmente riconosciuto.

9/4154/4. Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Nesi, Pistone Sgobio, Vertone.

La Camera,

impegna il Governo

a riferire alla Camera a norma dell'articolo 1 prima della presentazione di un nuovo provvedimento di rifinanziamento della missione in Iraq.

9/4154/5. Ruzzante.

La Camera,

premesso che la posizione del Governo espressa dal ministro della difesa, Antonio Martino, sull'invio di forze di polizia e militari in Iraq per tutelare l'intervento umanitario, è diventata sempre più ambigua per i pericolosi aspetti militari assunti dalla spedizione, che derivano dal coinvolgimento nell'opera di stabilizzazione dell'area;

considerato che appare sempre più urgente e necessario un coinvolgimento dell'ONU e multilaterale per realizzare una vera stabilizzazione dell'Iraq;

riconosciuto che non è possibile l'immediato ritiro delle forze di polizia e militari senza compromettere la sicurezza degli interventi civili, umanitari e di tutela dei beni culturali già avviata;

impegna il Governo

ad adoperarsi in tutte le sedi e le istituzioni competenti affinché l'Iraq passi sotto

l'egida delle Nazioni unite e l'intervento abbia le caratteristiche del più ampio multilateralismo, decidendo in caso contrario di ritirare entro il 2003 le forze di polizia e militari italiane.

9/4154/6. Intini, Pisicchio, Villetti, Buemi, Albertini, Ceremigna, Pappaterra, Potenza, Montecuollo, Ostillio, Mazzuca Poggiolini, Di Gioia, Boato, Boselli.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Politiche dell'Unione europea in materia di aborto e di salute riproduttiva e sessuale)

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

il Presidente degli Usa, George W. Bush, poco dopo il suo insediamento alla Casa Bianca, firmava una dichiarazione d'intenti, con la quale toglieva i finanziamenti americani alla *International planned parenthood*, la più importante organizzazione di pianificazione della famiglia esistente, motivando la decisione con il non voler essere complice della violazione del diritto alla vita;

una *lobby* mondiale si mise subito al lavoro per fare dell'Unione europea la punta di diamante delle politiche abortiste internazionali, tanto che già un mese dopo la firma della citata dichiarazione il Commissario europeo per lo sviluppo, Paul Nielson, dichiarava che l'Europa era pronta a riempire « il vuoto di decenza » lasciato dagli Usa;

nel luglio 2002, il Parlamento europeo varava la « risoluzione Van Lancken », che raccomandava a tutti gli Stati europei di liberalizzare l'aborto;

nel gennaio 2003 il Presidente Bush sospendeva il contributo annuo all'Unifpa,

a causa del suo sostegno alla politica dell'aborto in Cina, e quasi contemporaneamente la Commissione europea aumentava della stessa entità il contributo all'Unifpa e all'*International planned parenthood*;

a febbraio 2003 è stato licenziato in prima lettura il rapporto Sandbeack, che prevede di indirizzare gli aiuti internazionali dei prossimi cinque anni per fornire assistenza finanziaria « per la promozione dei diritti riproduttivi e sessuali » e per « l'accesso universale ad una gamma di servizi per la salute riproduttiva sessuale che siano sicuri e affidabili »;

il rapporto stima l'aumento della spesa di almeno il 72 per cento, ma forse anche molto di più, ed il maggior prelievo avverrà a carico dei Paesi dell'Unione europea, aumentando il prelievo per gli aiuti all'estero e distogliendo fondi destinati ad altri scopi, come l'istruzione nei Paesi in via di sviluppo;

tra il 1994 ed il 2000 l'Unione europea aveva già quadruplicato i fondi stanziati per le attività di salute riproduttiva nel mondo, arrivando a 4 miliardi di euro;

contro la politica dell'Unione europea hanno agito gli Usa, con decisioni al vertice e anche con iniziative private, affiancandosi alla Santa Sede;

l'Unione europea non ha poteri o responsabilità riguardo all'aborto o ad altre questioni collegate alla cura della

salute riproduttiva e sessuale, restando questi temi di esclusiva competenza dei Paesi membri —:

quali iniziative intenda adottare al riguardo, tenuto conto che il diritto alla vita del nascituro inteso nella sua estensione più lata rientra tra i diritti inviolabili sui quali si fonda la Costituzione italiana (sentenza della Corte costituzionale del 10 febbraio 1997).

(2-00859) « Emerenzio Barbieri, Volontè ».

(22 luglio 2003)

(Sezione 2 – Iniziative per accelerare la sperimentazione di farmaci contro la glicogenesi)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere — premesso che:

la glicogenesi di tipo 2 è una grave e rara malattia enzimatica che porta ad una ridotta funzionalità dei muscoli e a severe complicazioni: tale patologia ha colpito circa 200 persone nel mondo, di cui otto in Italia;

l'unica possibilità di salvezza per queste persone risiede attualmente in un farmaco — l'alfagliconidasi ricombinante — prodotto dall'istituto di ricerca americano *Genzyme*, la cui somministrazione permette di sostituire l'enzima che l'organismo non riesce a produrre;

di recente, è stata data la possibilità di sperimentare il nuovo farmaco ad una bambina di tre anni di Napoli, sulla quale si sono potuti riscontrare gli effetti benefici della terapia;

il ministero della salute avrebbe ricevuto assicurazioni dalla *Genzyme* circa la possibilità di includere altri pazienti, come il giovane Paolo Orsini di Squinzano di Lecce, in uno studio clinico o in uso compassionevole del farmaco;

nel mese di maggio 2003 il Ministro interpellato ha concluso un protocollo d'intesa con il Segretario alla sanità americano per un più forte coinvolgimento nella ricerca e nella produzione di farmaci nell'ambito della lotta alle malattie rare;

nonostante l'impegno delle istituzioni, i tempi lunghi previsti per l'inizio di nuove sperimentazioni saranno sicuramente fatali per coloro che sono alle prese con gli effetti degenerativi di questa terribile malattia —:

quali urgenti iniziative si intendano intraprendere per accelerare drasticamente i tempi per l'avvio della sperimentazione, previsto per il 2004;

in quale modo, altresì, il Governo intenda ovviare agli assurdi ed inconcepibili ostacoli di ordine burocratico che impediscono a persone come Paolo Orsini di poter continuare a sperare in una vita dignitosa e con minor sofferenze.

(2-00856) « Licastro Scardino, Antonio Leone, Milanato, Mondello, Floresta, Pinto, Carlucci, Gianfranco Conte, Baia-monte, Caligiuri, Lavagnini, Leccisi, Santulli, Garagnani, Baldi, Germanà, Lezza, Sardelli, Lainati, Lorusso, Spina Diana, Mario Pepe, Costa, Crosetto, Palma, Michelini, Rivolta, Palmieri, Antonio Barbieri, Galvagno, Zorzato, Paroli, Adornato, Dell'Anna, Lupi ».

(16 luglio 2003)

(Sezione 3 – Diniego del riconoscimento dello status di « rifugiati » ed espulsione di cittadini pakistani)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

la commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, tra il

giorno 17 giugno 2003 e 21 giugno 2003, ha proceduto all'audizione, presso il centro di prima accoglienza di Bari Palese, di circa 430 richiedenti asilo (250 cittadini somali e 174 cittadini pakistani);

i cittadini pakistani sono stati sottoposti ad identificazione dell'identità, a mezzo della rappresentanza consolare del Pakistan, appena giunti nel centro di accoglienza e prima dell'accesso alla procedura per la richiesta di asilo: tale procedura appare agli interpellanti gravemente irregolare;

le aree di provenienza dei richiedenti asilo appaiono di forte instabilità politica, con guerre e situazioni di violenza generalizzata in corso;

i cittadini pakistani sono stati tratti, nonostante la presentazione della richiesta di asilo dal loro arrivo al campo (4 giugno 2003) nel momento in cui è giunta la commissione centrale (17 giugno 2003), e privati della libertà di movimento;

il 24 giugno 2003 una parte di cittadini pakistani (80) è stata trasferita, senza che fosse stato notificato loro nessun diniego dello *status* di rifugiati, né alcun decreto di espulsione, nei centri di permanenza temporanea di Roma (Ponte Galeria) e Milano, via Corelli;

nel centro di permanenza temporanea di Roma, a seguito dell'intervento di parlamentari e di avvocati, i 40 cittadini pakistani hanno potuto presentare ricorso avverso la decisione della commissione. E risulta che siano ancora detenuti nel campo;

a Milano il 4 luglio 2003, sempre per intervento di parlamentari, avvocati e rappresentanti di forze sociali e di volontariato, i 40 cittadini pakistani provenienti dal centro di Bari Palese hanno firmato il ricorso di urgenza avverso il diniego, che è stato depositato sabato 5 luglio 2003;

quello stesso giorno gli stessi sono stati rimpatriati in Pakistan, con un atto che, secondo gli interpellanti, è una palese

violazione del diritto di difesa, poiché l'eventuale decisione del giudice italiano a favore degli interessati sarebbe ineseguitabile e quindi inefficace;

a Bari i restanti cittadini pakistani, dopo aver effettuato il colloquio in commissione, sono rimasti nel campo senza alcuna informazione sulla loro situazione e condizione giuridica fino al 5 luglio 2003;

intorno alle 15 del 5 luglio 2003, dopo una mattina durante la quale, a quanto riferisce la polizia di Stato, si sarebbero alternate « da Roma » diverse ed opposte istruzioni su « come procedere », sono stati notificati loro i provvedimenti di diniego del riconoscimento dello *status* di rifugiato e contestualmente i decreti di espulsione;

trentasei cittadini pakistani sono stati immediatamente trasferiti al centro di permanenza temporanea di Roma Ponte Galeria e ventitré presso il centro di permanenza temporanea « Regina Pacis » di S. Foca (Lecce);

in quanto avvenuto si appalesa, ad avviso degli interpellanti, la violazione della procedura di asilo prevista dalla legislazione vigente;

risulta che a nulla siano valse anche le rassicurazioni date in più occasioni dal ministero dell'interno e dal prefetto di Bari sul fatto che non ci sarebbero state espulsioni immediate;

questi eventi lasciano supporre che l'espulsione sarà effettuata per tutti gli altri cittadini pakistani;

in particolare, grave appare la violazione dell'articolo 24 della Costituzione italiana e dell'articolo 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, poiché ai suddetti cittadini pakistani è stato impedito l'esercizio del diritto di difesa sotto il profilo della possibilità di richiedere la revisione della decisione, attraverso il riesame previsto dalla legge n. 189 del 2002, non ancora resa effettiva con regolamento di attuazione, ma ugualmente vigente sotto il

profilo della presentazione di impugnazione dinanzi alla autorità giudiziaria;

la procedura utilizzata per l'esame delle richieste di asilo per gli stranieri del centro di Bari Palese appare, pertanto, del tutto irregolare sul piano procedurale e gravemente lesiva del diritto del richiedente asilo ad accedere ad un'effettiva tutela giurisdizionale;

il diritto di asilo costituisce un diritto soggettivo perfetto della persona, costituzionalmente garantito, e pienamente rispettato deve essere, quindi, il principio dell'accesso effettivo ad una tutela giurisdizionale;

pertanto, nei riguardi dei richiedenti asilo, la cui istanza sia stata eventualmente rigettata, non risulta in alcun modo possibile assumere provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale verso i Paesi dai quali gli interessati lamentano di subire una persecuzione, senza che sia possibile procedere, su richiesta degli interessati, ad una revisione, in sede giudiziaria o almeno amministrativa, della prima decisione negativa —:

chi e con quale procedura abbia deciso l'espulsione dei pakistani ospitati a Milano in via Corelli;

se il Ministro interpellato non ritenga illegittima la procedura adottata a Milano, considerato che la cosiddetta « legge Bossi-Fini » non sarebbe applicabile in assenza di decreti attuativi e che, anche in caso di applicazione, la stessa legge prevede (articolo 1-ter, comma 6) che il prefetto

possa, a domanda, autorizzare la permanenza sul territorio italiano in attesa dell'esito del ricorso;

in che modo il Ministro interpellato intenda garantire la correttezza delle procedure e come intenda garantire ai richiedenti asilo l'accesso alle forme di tutela giurisdizionale, il diritto alla vita e all'incolumità personale, nel rispetto sia del principio di non *refoulement* sancito dalla Convenzione di Ginevra, sia dagli articoli 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dall'articolo 24 della nostra Costituzione.

(2-00845) « Sasso, Fumagalli, Russo Spena, Mascia, Di Serio D'Antona, Lumia, Mancini, Marcora, Martella, Mussi, Panattoni, Pisa, Rava, Realacci, Rocchi, Rognoni, Siniscalchi, Soda, Stramaccioni, Tocci, Vendola, Bellillo, Calzolaio, Titti De Simone, Gambale, Alfonso Gianni, Pisapia, Sgobio, Valpiana, Vertone, Zani, Abbondanzieri, Battaglia, Bonito, Buffo, Caldarola, Capitelli, Cennamo, Chiaromonte, Ciacente, Alberta De Simone, Deiana, Pollastrini, Sereni, Tidei, Grillini, Lucà, Leoni, Bandoli, Maura Cossutta, Rannieri, Dameri, Melandri, Marone, Folena ».

(9 luglio 2003)

